Civile Ord. Sez. 5 Num. 25743 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 23/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26365/2022 R.G. proposto da:

La Spezia Container Terminal S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Simonelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Puoti, in Roma, via Panama, 68

-ricorrente-

contro

Spezia Risorse S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Piciocchi

-controricorrente-

nonché contro

Comune di La Spezia in persona del Sindaco pro tempore

ACAM Ambiente S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 397/2022 depositata il 08/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11/09/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1.La Spezia Container Terminal S.p.a. proponeva ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 397/2022 con cui la CTR della Liguria aveva respinto l'appello della contribuente avverso la sentenza n. 132/2019 con cui la CTP di La Spezia aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di Spezia Risorse S.p.a., di ACAM Ambiente S.p.a. e del comune di La Spezia, avverso l'avviso di pagamento n. 47824 relativo alla Tari 2018.

2. Spezia Risorse S.p.a. resisteva con controricorso, mentre ACAM Ambiente S.p.a. e il comune di La Spezia rimanevano intimati.

3. La ricorrente e la controricorrente depositavano istanza congiunta con cui, sul presupposto dell'allegato accordo raggiunto dalle stesse, chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte rileva che con istanza congiunta depositata in data 27/8/2026 la ricorrente e la controricorrente hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in virtù di accordo sottoscritto dalle stesse (e non anche dalle parti rimaste intimate).

Avendo, comunque, la parte ricorrente manifestato inequivocamente la volontà di rinunciare agli atti del giudizio ed avendo la controparte sostanzialmente aderito, come evincibile sia dall'istanza congiunta che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dall'accordo allegato, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, stante la richiesta congiunta di entrambe le parti costituite.

Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto, di natura, sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11/09/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale